

**Oggetto: “Avviso per la costituzione dell’«Albo periti immobiliari esterni», in attuazione del «Regolamento per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie» e a norma dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 – Chiarimento**

In risposta alle richieste di chiarimento ricevute da associazioni di categoria e singoli professionisti, si precisa che, in conformità al disposto di cui agli artt. 2 della legge n. 3/1976 e 19 del r.d. n. 274/1929, le figure professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali sono da considerarsi parificate a quella dei geometri. Di conseguenza, si chiarisce in via interpretativa che l’iscrizione all’ordine professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali viene considerata valida ai fini del possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 5, lett. B) (b) dell’avviso in oggetto, ferma restando la necessità del possesso degli ulteriori requisiti prescritti dall’avviso stesso.

  
Il Direttore Generale  
Filippo Bongiovanni

Prot. 6939/FB del 15 novembre 2018